

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 122

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGGI, PIROLO, RALLO, RAÜTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 21 giugno 1979

Riordinamento della scuola elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Crediamo di non andare lontani dal vero né di essere tacciati di ottimismo, se affermiamo che la scuola elementare, nel suo complesso è quella che meno ha risentito della crisi, che ha sconvolto ogni altro ordinamento scolastico, abbattendone a livelli paurosi l'efficienza. È un dato di fatto, questo, che si spera condiviso da tutti, anche se si possa dissentire dalle cause, le quali, a nostro avviso, vanno ricercate nella saldezza più che secolare delle sue strutture, senza alcun dubbio, ma innanzi tutto, nello spirito di servizio che ha sempre animato gli operatori, dai maestri, ai direttori, agli ispettori periferici, nella loro stragrande maggioranza refrattari alle ventate sovvertitrici e sempre disposti ad assolvere onestamente il loro dovere.

Ci è sembrato necessario e doveroso porre simile premessa alla relazione che accompagna l'unita proposta di legge, la quale non intende definirsi di riforma nel

senso solenne ed impegnativo attribuito a tale parola.

Più modestamente, ma forse più concretamente, i proponenti hanno inteso formulare una sobria serie di norme intese da un lato a ribadire alcuni principi di fondo, che rischiano di essere sommersi nella farragine di una legislazione sempre più caotica e contraddittoria, dall'altro ad accogliere alcune fra le più avvertite istanze espresse dai corpi sociali, dalle famiglie in primo luogo.

Non si è voluto proporre alcuna modifica ai programmi didattici del 1955, né alla struttura ciclica sancita due anni dopo, perché gli uni e l'altra hanno dimostrato la loro sostanziale validità.

Si è ritenuto soltanto, in ciò rinnovando, di abolire l'esame posto a sbarramento tra il primo e il secondo ciclo, innanzitutto perché l'esperienza ne ha dimostrato la completa inutilità, secondariamente perché quell'esame ci è sembrato

in contraddizione col concetto della globalità della prima fascia della scuola dell'obbligo, per cui i risultati meritavano di essere verificati solo al termine del secondo ciclo.

È sembrato, inoltre, ai sottoscritti, che il principio della ciclicità sarebbe rimasto una affermazione teorica, priva di sostanziale efficacia, se non si fosse in qualche modo provveduto a garantire, almeno nell'ambito di ogni ciclo, la continuità didattica attraverso la permanenza in esso dell'insegnante. Si è perciò proposto che il maestro non possa, di regola, chiedere il trasferimento o l'assegnazione provvisoria se non al termine del ciclo, a meno che non intervengano motivi di famiglia o di salute di particolare urgenza.

La presente proposta ha inteso, inoltre, riaffermare due principi:

1) che l'insegnamento è impartito nella lingua italiana, salvo la diversa normativa a tutela delle minoranze alloglotte;

2) che la religione cristiana, secondo le forme tradizionali del culto cattolico, deve permeare tutto il corso dell'istruzione elementare.

Riaffermare, si è detto, in quanto a lingua e religione, quali prodotti altissimi dello spirito, devono essere collocati in primo piano in una scuola che ha per fine la formazione morale e civile dello individuo.

Per quanto concerne l'insegnamento religioso, in particolare, contro il quale si appuntano gli strali di una polemica disgregatrice e dissacratrice, mette conto di ricordare che esso ha rappresentato una costante nella legislazione scolastica italiana dai primi programmi risorgimentali a quelli del 1923, del 1945 e del 1955, salvo l'eccezione transitoria della legge Coppino del 1887, ispirata da orientamenti positivistici e da insofferenze anticlericali, che, al posto dell'insegnamento religioso, pose vaghe nozioni sui doveri dello uomo e del cittadino, quasi volendo sostituire alla trascendenza divina l'immanenza storicisticamente contingente.

Non riteniamo sia il caso di illustrare i riconfermati caratteri di obbligatorietà e di gratuità della scuola elementare. Or-

mai siffatti concetti sono largamente acquisiti dalla coscienza popolare, così come non vi sono dubbi sulla libertà delle famiglie di scegliere per i loro figli sia la scuola pubblica o quella privata o paterna (quest'ultima potrebbe meglio essere definita, in coerenza col rinnovato diritto di famiglia: Scuola dei genitori) purché il diritto-dovere della istruzione elementare sia rispettato.

Per quanto concerne l'inizio dell'età dell'obbligo i sottoscritti hanno ritenuto di anticiparla di un semestre, prevedendo l'iscrizione alla prima classe del bambino che abbia compiuto o compia entro il 30 giugno dell'anno scolastico il sesto anno di età. Innovazione, questa, suggerita da una serie di considerazioni. Era un fatto, intanto, che le famiglie eludevano massicciamente la norma attualmente vigente o facendo frequentare ai figli di età inferiore ai sei anni la cosiddetta « primina » o presentandoli agli esami di idoneità alla seconda classe come privatisti.

D'altra parte, la sempre maggiore diffusione delle scuole materne, dove si compiono le prime esperienze « educative », nonché le intense sollecitazioni operate sull'intelligenza del bambino dai diversi mezzi di comunicazione, dai movimenti turistici, nonché dalle varie forme di vita associata anche a livello infantile, hanno reso indubbiamente più precoci i nostri bambini e meglio disposti ad accettare con un certo anticipo e la vita nella comunità scolastica e l'insegnamento che vi si impartisce nei modi a loro più congeniali.

Un particolare chiarimento meritano forse gli articoli 9 e 10 della proposta. Con essi non si è minimamente inteso infirmare il principio della unità dell'insegnante e quindi del docente; si è voluto soltanto prendere atto dei limiti non soltanto culturali, di chi, secondo una concezione superficialmente enciclopedica, annidata nelle pieghe riposte dei programmi, pretendeva e pretende dal maestro non solo la preparazione professionale sufficiente a far imparare a leggere, a scrivere e a far di conto, ma anche quella ad avviare gli alunni all'educazione arti-

stica, a quella musicale, alle esercitazioni tecniche, all'educazione fisica e alle lingue straniere.

L'insegnamento precoce della lingua straniera come previsto dall'articolo 11 deve servire a dare abitudini linguistiche prima che l'età dei ragazzi li porti a respingere l'esperienza linguistica per motivi psicologici. Deve inoltre servire ad aprire maggiormente la mentalità dei ragazzi, mettendoli a confronto con altre civiltà prima che la loro mente sia viziata da pregiudizi.

Naturalmente la lingua dovrà essere insegnata in forma orale con metodi audiovisivi, e solo con molta cautela potrà essere introdotto il codice scritto negli ultimi due anni, se, a giudizio dell'insegnante, la classe sia in grado di riceverlo senza influenze negative sulla lingua materna.

D'altra parte se si vuole che la scuola elementare non si degradi a livello di scuola intesa a dare un apprendimento meramente strumentale, ma sia davvero una scuola informativa e formativa, secondo lo spirito della moderna pedagogia, è necessario che alcune delle discipline indicate dai programmi, a dignità pari con le altre, non rimangano poi in un vuoto nominalismo, ma divengano sostanza vitale ed irrinunciabile di questa scuola e si traducano nell'azione educativa con intensa regolarità.

Per quanto sopra è sembrato ai sottoscritti emergere l'esigenza di affiancare, ove sia necessario, al maestro di classe alcuni insegnanti, provvisti di titoli specifici, che operino ciascuno nel suo campo, ma sul piano di un'equilibrata collaborazione fra di loro e col maestro titolare, ai fini sopraccennati.

Quanto ai bambini cosiddetti handicappati, la presente proposta, non ignorando la vastità e la gravità del problema in tutti i suoi risvolti morali, sociali e pedagogici, stabilisce che ove le carenze siano di lieve entità e prevedano il recupero totale o largamente parziale del soggetto,

questo debba seguire la scuola comune, dove l'attento ed individualizzato trattamento educativo ed il contatto quotidiano con gli altri alunni, accelerino quel processo di recupero. Negli altri casi, invece, l'assolvimento dell'obbligo deve avvenire in classi speciali, che siano però fornite delle attrezzature e dei sussidi didattici adeguati. Dette classi, considerate le caratteristiche degli alunni che le frequentano e l'esigenza assoluta dell'insegnamento individualizzato, non possono essere costituite da più di otto unità, e devono essere costantemente seguite da una *équipe* medico-psico-pedagogica. È appena il caso di accennare che a codeste classi debbano essere preposti maestri forniti di titoli specifici riconosciuti dalle norme vigenti.

Per i bambini privi della vista e dell'udito i proponenti ritengono, in contrasto con alcune tendenze affiorate di recente anche nella legislazione, che la loro educazione, ai fini del successivo inserimento nel tessuto sociale, non sia possibile che in istituti altamente specializzati e forniti di impianti, attrezzature e sussidi, che sarebbe vano pretendere nelle scuole comuni.

Ai fini del più completo e armonico sviluppo della personalità del bambino, la presente proposta prevede e auspica che nella scuola elementare siano sempre più praticate e diffuse altre attività didattiche, diverse da quelle previste dai programmi, intese, appunto, ad allargare le conoscenze degli alunni, ed a affinare la loro sensibilità artistica e le loro tendenze per le attività artigianali e di lavoro.

I proponenti, infine, hanno ritenuto che una effettiva efficienza della scuola elementare possa conseguirsi soltanto attraverso un riordinamento generale dei circoli didattici, ognuno dei quali dovrebbe comprendere non più di sessanta insegnanti - e non meno di trenta - e la riaffermazione del compito di guida e di coordinamento didattico del direttore, che deve essere coadiuvato, per i suoi sempre più incombenti compiti amministrativi, da apposito personale di segreteria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nella scuola elementare, con l'acquisizione dei mezzi espressivi, inizia lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, inteso ad avviarlo con interventi pedagogici graduali ed il più possibile individualizzati alla conoscenza del suo mondo interiore, di quello esterno e alla integrale formazione della personalità.

Rimangono in vigore i programmi didattici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503.

ART. 2.

Per garantire il libero sviluppo della personalità dell'alunno e in attuazione del dettato costituzionale, nei limiti dei programmi stabiliti dalla legge, l'insegnante ha completa libertà didattica e metodologica.

ART. 3.

In tutte le scuole elementari l'insegnamento è impartito nella lingua italiana, ferme restando le norme attualmente vigenti per quanto concerne gli alunni delle zone mistilingui.

ART. 4.

La scuola elementare si articola nei due cicli di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1254, per la durata complessiva di cinque anni.

I cicli, ai fini didattici ed operativi, sono suddivisi in periodi di durata pressoché uguale.

Il primo ciclo è diviso in sei periodi; il secondo ciclo in nove.

I periodi si armonizzano con il calendario scolastico stabilito con la normativa vigente.

L'ammissione al primo ciclo è consentita ai bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 30 giugno dell'anno scolastico, il sesto anno di età; il passaggio dal primo al secondo ciclo avviene mediante giudizio di valutazione globale espresso dall'insegnante.

ART. 5.

Gli alunni che a giudizio dell'insegnante del ciclo non abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione globale sono ammessi condizionatamente al ciclo successivo. Alla fine del primo periodo di esso l'insegnante del ciclo, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel secondo ciclo o debba ritornare al precedente.

ART. 6.

L'amministrazione scolastica provvede ad organizzare dei corsi estivi per gli alunni di cui al precedente articolo 5 finalizzati a colmare le lacune evidenziate durante l'anno scolastico. Detti corsi sono affidati ad insegnanti della provincia che ne facciano richiesta e che saranno retribuiti in una misura annualmente concordata con tutte le organizzazioni sindacali della scuola.

ART. 7.

L'insegnamento religioso impartito secondo la tradizione cattolica costituisce la base ed il coronamento dell'educazione elementare. Esso è impartito di regola dallo stesso insegnante di classe, a meno che egli stesso dichiari di non accettare.

In tali casi l'insegnamento è affidato ad un altro insegnante della scuola e, ove ciò non sia possibile, a persona qualificata scelta dal direttore didattico.

Sono esonerati dall'istruzione religiosa gli alunni i cui genitori dichiarino volervi provvedere personalmente.

Quando il numero degli alunni professanti un culto diverso da quello cattolico lo giustifichi, le rispettive famiglie possono ottenere l'uso temporaneo di locali scolastici per l'insegnamento religioso dei loro figli.

ART. 8.

La frequenza della scuola elementare è obbligatoria e gratuita. La gratuità riguarda anche le scuole elementari parificate.

Gli alunni in età dell'obbligo che frequentano scuole elementari private o per i quali i genitori hanno dichiarato di provvedere personalmente, ove intendano essere iscritti ad una scuola pubblica devono superare apposito esame di idoneità presso una scuola statale o parificata.

Al termine del secondo ciclo tutti gli alunni, da qualsiasi tipo di scuola provengano, devono sostenere l'esame per il conseguimento della licenza elementare.

L'esame di licenza si sostiene in una unica sessione.

ART. 9.

L'insegnante non può chiedere trasferimento o assegnazione provvisoria di sede né essere comandato prima della conclusione del ciclo, fatta eccezione per gravi motivi di famiglia o di salute debitamente documentati.

ART. 10.

Nei piani di studio adeguato spazio dovrà essere dato all'educazione musicale, al canto corale, alle esercitazioni pratiche e all'educazione fisica.

Per tali discipline l'insegnante del ciclo può richiedere, di volta in volta, di essere coadiuvato da insegnanti provvisti di titoli specifici che ne garantiscano l'idoneità.

A tal fine i Provveditori agli studi compilano annualmente, per il conferimento degli incarichi relativi, graduatorie pro-

vinciali di merito tra il personale di ruolo e fuori ruolo.

Gli insegnanti che conseguono tali incarichi prestano servizio per 24 ore settimanali.

ART. 11.

Nell'orario settimanale d'insegnamento dovrà essere inclusa, a partire dal secondo anno del primo ciclo, mezz'ora giornaliera di lingua straniera.

In ogni circolo dovranno essere rappresentate come soluzione transitoria e fino alla scelta della lingua veicolare europea che sarà adottata da tutti i paesi aderenti alla Comunità europea, le lingue straniere previste nella scuola media inferiore (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

In attesa che sia operante la riforma dell'istruzione secondaria superiore e dell'istruzione universitaria sono organizzati corsi di qualificazione professionale per gli insegnanti elementari che ne facciano richiesta; nei casi in cui gli insegnanti non siano disponibili o le situazioni locali lo rendano impossibile, sono distaccati a domanda insegnanti di lingua straniera.

Presso ogni circolo didattico devono esservi comunque insegnanti di lingue straniere forniti di competenza specifica per l'insegnamento precoce delle lingue, e che abbiano seguito particolari corsi di specializzazione; tali insegnanti, in numero di due per ogni circolo (uno per ogni due lingue), devono esercitare un'azione di consulenza, organizzazione e coordinamento per l'insegnamento delle lingue straniere nel circolo. Essi hanno anche l'onere dell'aggiornamento glotto-didattico degli insegnanti del circolo.

Tali insegnanti sono assunti mediante appositi concorsi riservati ad insegnanti di ruolo di lingua straniera nelle scuole secondarie con almeno cinque anni di esperienza didattica.

ART. 12.

Per l'insegnamento dell'educazione fisica, ove nelle scuole manchino la palestra

e le attrezzature sufficienti, gli alunni possono svolgere le loro attività in locali adeguati di scuole viciniori o, in mancanza, in spazi verdi di proprietà pubblica.

Spetta alle autorità competenti di predisporre le opportune intese per assicurare l'adempimento del servizio.

ART. 13.

L'alunno che presenta lievi minorazioni fisiche, o carenze dell'intelligenza e di carattere, tali da non comprometterne il rendimento scolastico, è ammesso a frequentare la classe comune.

Sono previste classi speciali fornite delle adeguate attrezzature per alunni minorati fisici, psichici e sensoriali.

Le classi sono formate da non meno di 4 e non più di 8 alunni. In esse gli insegnanti sono stabilmente affiancati da un gruppo medico-psico-pedagogico.

In mancanza del numero minimo di cui al precedente comma gli alunni debbono essere avviati presso classi speciali funzionanti in scuole viciniori.

Le spese di trasporto sono a totale carico delle amministrazioni competenti.

Nel caso in cui non esistano tali scuole gli alunni sono avviati a cura dell'amministrazione scolastica, a spese dell'amministrazione locale, di intesa con le autorità regionali, in istituti specializzati.

ART. 14.

Nelle scuole elementari oltre all'approfondimento delle discipline previste dai programmi possono essere organizzate e svolte attività didattiche diverse intese ad allargare le conoscenze degli alunni, ad affinare la loro sensibilità artistica, a saggiare e sostenere le loro attitudini alle pratiche artigianali e di lavoro.

Tali attività complementari devono essere praticate in orario extra scolastico e, in ogni caso, raccordate adeguatamente con i programmi e con l'ambiente socio-economico dell'alunno.

ART. 15.

Al termine di ciascun periodo scolastico di cui all'articolo 4 l'insegnante di classe compila un giudizio globale che tenga conto della maturità dell'alunno, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, delle carenze dimostrate e di tutti quegli elementi che siano ritenuti utili per accertare l'armonico sviluppo della personalità dell'alunno.

ART. 16.

Nel primo ciclo ogni classe è costituita da non più di 20 alunni. Nel secondo ciclo tale limite può essere portato a 25.

ART. 17.

Il circolo didattico comprende da 30 a 60 insegnanti operanti in uno o più plessi scolastici.

Le attività didattiche degli insegnanti del circolo sono coordinate dal direttore didattico che le segue singolarmente nello svolgimento e nella realizzazione dei loro piani di lavoro e che formula, a fine d'anno, una valutazione complessiva sul lavoro svolto da ciascuno di essi.

Il direttore didattico è responsabile anche dell'andamento amministrativo del circolo avvalendosi per ciò di apposito personale di segreteria.

ART. 18.

Gli alunni e gli insegnanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni.

ART. 19.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le leggi ed i regolamenti in vigore purché non incompatibili con i concetti informativi di essa.